



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice est.
- Giudice

nel procedimento n. 93/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

difeso, giusta procura in calce al ricorso, da \_\_\_\_\_, rappresentato e \_\_\_\_\_, con Studio in \_\_\_\_\_

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dal Sig. \_\_\_\_\_ per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in \_\_\_\_\_, e quindi il centro dei propri interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che i ricorrenti, nella veste di consumatori, si trovino effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalla relazione redatta e sottoscritta dal Dott.

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 95.054,84, derivante per lo più dalla perdita del lavoro e successivo periodo di disoccupazione, debiti riconducibili essenzialmente alle garanzie personali prestate per le società (socio della \_\_\_\_\_ poi dichiarata fallita), all'insolvenza di alcuni clienti, dal mancato versamento dei contributi INPS, oltre che alla richiesta di finanziamenti, ed a piccole imposte e tributi vari;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

considerato che \_\_\_\_\_ non è titolare di alcune unità immobiliari, ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza fissata a giugno 2023 presso la Società \_\_\_\_\_ con la qualifica di impiegato full-time di 7° livello e percepisce uno stipendio medio di circa 2.000 euro netti;

tenuto conto, con riguardo al pignoramento di un quinto eseguito da \_\_\_\_\_ che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

Il sig. \_\_\_\_\_ è proprietario di un solo bene mobile registrato:  
Autovettura \_\_\_\_\_ del valore ad oggi di circa quattromila  
euro.

Il ricorrente è altresì titolare del conto corrente

considerato tuttavia che il ricorrente mette a disposizione della presente procedura i beni mobili registrati e rilevato altresì che il ricorso alla presente procedura, in funzione dell'auspicato beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti: ritenuta congrua e compatibile con le esigenze di gestione economica della famiglia una trattenuta mensile di € 635,00 (importo peraltro inferiore persino al quinto pignorabile per stipendi e pensioni, avuto riguardo ai flussi reddituali complessivi del ricorrente, secondo quanto indicato dall'OCC), sul complesso dei redditi disponibili dal nucleo familiari, per il resto da destinarsi ai bisogni della famiglia medesima;

considerato altresì,

- con riguardo al già richiesto beneficio esdebitatorio, che trattasi d'istanza affatto esaminabile nella presente e da valutarsi all'esito della procedura liquidatoria;
- con riguardo alla durata della stessa, fermo restando il principio della sua ragionevolezza, sarà onere del liquidatore determinare la stessa, nell'ambito del programma di liquidazione in una misura equa e rispettosa anche dei diritti dei creditori, dal momento che la prospettata liquidazione si risolve – di là dell'irrisorio valore dell'autovettura – in una mera trattenuta sullo stipendio del ricorrente, *de facto* sostitutiva di quelle già in essere per effetto di pignoramento e altri vincoli, in un quadro debitorio necessariamente aggravato dai costi della procedura iniziata su iniziativa del medesimo debitore insolvente, talché il tempo della liquidazione non potrà essere inferiore a quello sufficiente ad assicurare un soddisfacimento non del tutto irrisorio o simbolico dei creditori e a determinare una situazione addirittura peggiore rispetto a quella complessivamente conseguibile sulla base delle procedure in corso, ben potendo scelte di tale genere, di là del sindacato sulle scelte del liquidatore in sede di articolazione del programma, ripercuotersi sulla possibilità di successiva esdebitazione;
- con riguardo alla vendita ritardata del solo automezzo disponibile, ferma restando l'estrema modestia del valore economico del mezzo, la questione non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del liquidatore che avrà cura non solo dell'interesse del debitore, ma anche dei creditori;

- che la sorte delle procedure di cognizione ed esecutive in corso è regolata dall'art. 270 CCII, con richiamo dell'art.143 e degli artt. 150 e 151, senza necessità di ultronee statuizioni in sede di apertura della presente procedura;  
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. \_\_\_\_\_ il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;  
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;  
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di \_\_\_\_\_
- nomina Giudice Delegato il dott. \_\_\_\_\_
- nomina liquidatore il \_\_\_\_\_
- ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dispone che si trattenga a beneficio della massa dei creditori, in capo alla procedura di liquidazione controllata, la somma mensile di € 635,00 mensili, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico

in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 14.12.2022

**Il Giudice Est.**

**Il Presidente**



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

